

**DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 595 - 42883/2015

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI BIBIANA – RIADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE GENERALE DEL P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. ANTE L.R. 03/2013 – PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Bibiana:

- ⇒ è dotato di P.R.G.I., approvato con deliberazione G.R. n. 24-26093 del 14/06/1983 e successivamente modificato con le Varianti strutturali, approvate rispettivamente con deliberazione G. R. n. 54-31995 del 31/01/1994 e n. 36-8110 del 22/04/1996;
- ⇒ ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 4 del 27/01/1999, n. 20 del 10/07/2001, n. 38 del 13/09/2004, n. 02 del 31/01/2005, n. 18 del 05/04/2007, n. 28 del 07/09/2007, n. 11 del 24/03/2009, n. 35 del 30/11/2010 e n. 28 del 28/06/2011 nove Varianti parziali al P.R.G.I., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione di C.C. n. 8 del 19/03/2013, il progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. e adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Provincia in data 24/04/2013, per il quale, la Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) ha dichiarato con deliberazione di G.P. n. 698-37320 del 08/10/2013, l'incompatibilità al PTC2 ed ha presentato alcune osservazioni con D.D. n. 53/38865/2013 del 09/10/2013;
- ⇒ ha riadottato, con la deliberazione di C.C. n. 32 del 27/07/2015 la parte A (essendo mancato il numero legale) e con deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/2015 la parte B del progetto preliminare della Variante Generale al P.R.G.C. e adeguamento al PAI sulla scorta delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul progetto preliminare adottato nel 2013 e parere urbanistico di incompatibilità al PTC2 della Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana) soprarichiamato, ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. che ha trasmesso alla Città Metropolitana, in data 08/09/2015 (pervenuto in data 09/09/2015), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;
(Prat.VS_OLD 01/2015);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 2.358 abitanti nel 1971, 2.733 abitanti nel 1981, 2.616 abitanti nel 1991, 2.857 abitanti nel 2001 e 3.376 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico positivo in particolare nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 1.860 ettari di cui: 759 ettari di pianura, 348 ettari di collina e 749 ettari di montagna (circa **40%** del territorio comunale); 780 ettari presentano pendenze inferiori ai 5% (circa **42%** del territorio comunale), 483 ettari presentano pendenze comprese tra i 5% ed i 25% (circa **26%** del territorio comunale) e 597 ettari presentano pendenze superiori ai 25% (circa **32%** del territorio comunale). Per quanto attiene le aree boscate vengono quantificati in 639 ettari;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 17 di approfondimento sovracomunale "*Val Pellice*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "*Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale*";
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana né tra i Comuni con un consistente fabbisogno di edilizia sociale come segnalato agli artt. 22 e 23 delle N.d.A del PTC2;
- ⇒ sistema produttivo: non presenta ambiti produttivi di I o II livello come definito dal PTC2;
- ⇒ fa parte del *Patto Territoriale del Pinerolese* (insieme ad altri 48 Comuni, a 3 Comunità Montane, a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalle Strade Provinciali n. 156 di Lusernetta e n. 157 di Bibiana;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244, è presente una frana puntuale, 500 metri circa di dissesti lineari e 11 ettari circa del territorio sono soggetti a dissesti areali;
 - è attraversato dal T. Pellice, T. Grana, T. Cantogno, T. Traversa, dal Rio Marone dal Rio della Vecchia e Rio Secco;
- ⇒ tutela ambientale "*aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale*" sono individuati:
 - 310 ettari del territorio comunali ai sensi del D.lgs. 42/2004 e sm.i. e dal P.T.C. e 1.543 ettari proposti;
 - si evidenziano, dal PTC2, 11 ettari di fasce perifluviali e 89 ettari di Corridoi di connessione ecologica;

☐ è classificato sismico in zona 3S, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto che, avendo l'Amministrazione comunale riadattato nel 2015 il progetto preliminare, sulla scorta delle osservazioni e il parere di incompatibilità al PTC2 della Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino), espressi sul progetto preliminare adottato nel 2013, ed avendo, pertanto, avviato il procedimento della Variante strutturale in oggetto in data antecedente all'entrata in vigore della L.R. 3/13 e s.m.i., si richiama quanto indicato al punto 4 del Comunicato della Direzione Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizie ad oggetto: *"Chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"* (BUR n. 22 del 30/05/2013), in cui è citato: *".....L'approvazione degli strumenti urbanistici avviati prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013, che vengono approvati ai sensi della l.r. 56/1977 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della l.r. 3/2013 stessa, avviene ai sensi dell'articolo 89 della l.r. 3/2013 ed è pertanto opportuno richiamare tale riferimento nella deliberazione"*. Ne consegue che l'Amministrazione comunale avrà modo di concludere l'iter di approvazione della Variante strutturale nel rispetto delle disposizioni della L.R. 56/77 e s.m.i., ante modifiche introdotte dalla L.R. 3/13 e s.m.i., fatto salvo quanto sopraccitato;

preso inoltre atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a riadottare, sulla scorta delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute sul progetto preliminare adottato nel 2013 e del parere di incompatibilità della Provincia di Torino (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), la Variante Generale al P.R.G.C. vigente e adeguamento al P.A.I. con la deliberazione di C.C. n. 32 del 27/07/2015 la parte A (essendo mancato il numero legale) e con deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/2015 la parte B del progetto preliminare, così come emergono dagli Atti trasmessi;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare del Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale, riadottato con le deliberazioni del Consiglio Comunale testè citate e con i relativi allegati tecnici, propone:

- il potenziamento della C.I.R.T. (Capacità Insediativa Residenziale Teorica) con 7 nuove aree di espansione per 158 abitanti, 8 aree di completamento per 40 abitanti, la conferma di 14 aree non attuate dal Piano vigente per 115 abitanti, 5 aree contraddistinte dall'acronimo PdR (caratterizzate da interventi di ristrutturazione urbanistica) per 170 abitanti e dai vani inutilizzati 14 abitanti, dati che determinano una proposta complessiva di nuovi residenti pari a 497 abitanti. Contestualmente sono stati aggiornati gli standards per la residenza in conformità all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. per una superficie totale di 178.902 mq. Come emerge da quanto sopra richiamato, e sommando alla proposta di

nuove aree residenziali, il completamento delle esistenti e la conferma delle previsioni di Piano (escludendo i Piani di Recupero e i vani inutilizzati) si prevedono 313 abitanti in progetto che complessivamente superano la soglia del 5% della C.I.R.T. del Piano vigente (4.374 abitanti), ai sensi delle **Prescrizioni che esigono attuazione di cui al comma 1 art. 15 e ai commi 5-7 art. 21 delle N.d.A. del PTC2**;

- vengono confermate le aree produttive/artigianali, previste ed esistenti dal Piano vigente, identificate con gli acronimi *D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7*, viene inoltre riconosciuto con l'acronimo *D** lo stabilimento in fregio a via Pinerolo e con *Dx* l'attività di cava. Per quanto attiene gli ambiti *D1* e *D2* se ne propone l'ampliamento;
- l'adeguamento del P.R.G.C. al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e alla disciplina regionale sul commercio in sede fissa come definita dalla D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e s.m.i., riconoscendo un Addensamento commerciale di tipo A1 e una Localizzazione commerciale di tipo L1;

preso atto che ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 la Variante in questione è assoggetta alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

visto il parere del Servizio Valutazione Impatto Ambientale espresso in sede di Valutazione Ambientale Strategica prot. n. 0177136/2015/LB8 del 14/12/2015;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Richiamato il decreto n. 1-118/2015 del 09.01.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito*

di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la Circolare dell'Assessorato all'Urbanistica della Regione Piemonte 23 maggio 2002 n. 5/PET, con la quale sono fornite indicazioni sulle procedure di approvazione dei Piani regolatori a seguito dell'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che** ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77 e art. 89 della L.R. n. 3/13, **il progetto preliminare** della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Bibiana, riadottato con la deliberazione di C.C. n. 32 del 27/07/2015 la parte A (essendo mancato il numero legale) e con deliberazione di C.C. n. 33 del 29/07/2015 la parte B, **presenta alcuni elementi di incompatibilità** con il **Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, mentre, non si pone in contrasto con i progetti so-

vracomunali e con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2 per le motivazioni di seguito esposte:

- al comma 7 art. 21 delle N.d.A. del PTC2 è citato: "*Prescrizioni che esigono attuazione*) - I piani regolatori sono essenzialmente rivolti al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e della domanda aggiuntiva locale; interventi di nuovo impianto, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica o edilizia che generano nuovo peso insediativo non dovranno in ogni caso comportare incrementi superiori al 5% della capacità insediativa dello strumento urbanistico vigente calcolata ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. nei Comuni con popolazione residente pari o superiore a 3.000 abitanti.....; dalla soglia di incremento massimo percentuale sono esclusi gli interventi di ristrutturazione edilizia o sul patrimonio edilizio esistente che non generano nuovo peso insediativo.....". Complessivamente, come emerge dalla Relazione Illustrativa, **gli interventi che generano nuovo peso insediativo ammontano a 313 abitanti**, (115 abitanti "aree inattuate del Piano vigente" – 158 abitanti "nuove aree di espansione" – 40 abitanti "aree di completamento"), pari al **7,16 %** della C.I.R. del Piano vigente, percentuale ampiamente superiore alla soglia massima per i Comuni con più di 3.000 abitanti, consentita dal PTC2;

In riferimento ai principi che il PTC2 indica per un contenimento degli incrementi della Capacità insediativa Residenziale del Piano si rimanda al comma 1 art. 15 e al comma 5 art. 21 delle N.d.A. del PTC2.

Dall'analisi sopraccitata sono esclusi gli interventi di ristrutturazione urbanistica per i quali il PTC2 consente aumenti della C.I.R.T. fino al 7,5% (oltre quelli stabiliti al comma 7 art. 21). Particolare attenzione dovrà essere posta agli ambiti contraddistinti con l'acronimo PdR ed elencati nella Tabella a pag. 77 della Relazione Illustrativa "*Tabella degli interventi di ristrutturazione urbanistica "PdR che determinano un incremento del carico urbanistica"*". A riguardo si rammenta che sono interventi di ristrutturazione urbanistica "*.....quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale*" (Cfr. lettera f) comma 1, art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.);

- al comma 1 art. 38 delle N.d.A. del PTC2 è citato: "*Prescrizioni che esigono attuazione*) "*Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti recepiscono, adattandole alla specifica condizione del luogo e traducendole in prescrizioni del Piano di livello locale, le azioni di cui al comma 2 dell'art. 37 che precede*" e al comma 2 art. 37 delle N.d.A. del PTC2 è citato: "*Con riguardo agli interessi più direttamente connessi con il territorio provinciale, il PTC2 persegue i seguenti obiettivi:*

.....

- i) incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante individuazione cartografica dei tracciati delle "dorsali provinciali ciclabili"..... "*

Sulla scorta delle *prescrizioni che esigono attuazione* sopra richiamate, si evidenzia che le piste ciclabili indicate nell'elaborato 3.2 del PC2 ed in particolare il tratto terminale della dorsale della pista ciclabile esistente su S.P.156 (via Bibiana) e la previsione di un nuovo tratto di pista ciclabile in progetto a continuazione di quello esistente che dall'intersezione con S.P.156 (via Bibiana) connette via San Polo I, dovranno essere segnalati nella cartografia del Piano;

2. che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto alla suddetta Variante Generale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere il presente Decreto al Comune di Bibiana e alla Regione Piemonte per i successivi provvedimenti di sua competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 29/12/2015

Per il Sindaco della Città Metropolitana
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana
(Alberto Avetta)